

## **DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**STRUTTURA: Distretto Socio Sanitario 2**

**OGGETTO: L.R. n.9/91 e s.m.i. Rimborso spese di trasporto pazienti nefropatici in trattamento dialitico e contributo peritoneale. Gennaio 2025.**

### **IL DIRIGENTE APICALE**

**IL DIRETTORE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 2**

- Vista la deliberazione del Direttore Generale n.1350 con la quale, revocando tutti gli atti deliberativi precedenti, in materia deliberati, fatta eccezione della deliberazione del D.G. n. 1596/2018. Il Direttore Generale ha conferito delega e quindi incaricato il Direttore del Distretto ad adottare, nell'ambito della competenza propria, di determinazioni dirigenziali in diverse materie tra cui le liquidazioni per rimborsi spese viaggio e soggiorno a soggetti nefropatici cronici e trapiantati di organi;
- Il trattamento dialitico, compreso il trasporto dei nefropatici é anche previsto dall' Art. 55 nel D.P.C.M. del 12 gennaio 2017 (L.E.A.);
- Visto che le LL.RR. n.9 del 05.11/1991 e n.23 del 04.07.1994, e successive modifiche ed integrazioni riconoscono, ai nefropatici in trattamento emodialitico il rimborso delle spese sostenute per i trasferimenti dal proprio domicilio al Centro Dialisi, e viceversa, stabilendone modalità e misura a seconda del mezzo adoperato e delle condizioni cliniche dell'interessato attestate dal Medico nefrologo del Centro Dialisi di struttura pubblica al momento dell'arruolamento del paziente;
- Vista la deliberazione del Direttore Generale n.592/2017 ad oggetto: "Ulteriori modifiche del Regolamento inerente il rimborso delle spese di trasporto per i cittadini residenti nella Provincia di Taranto in trattamento dialitico approvato con deliberazione n. 1248 del 20.06.2016, che qui s'intende integralmente richiamata, e che ha disciplinato, con relativa modulistica, le nuove procedure di rimborso delle spese degli assistiti in trattamento emodialitico e gli importi rimborsabili per ciascuna tipologia di trasporto ovvero;
- in caso di utilizzazione di autovettura ad uso privato, l'azienda sanitaria, ha definito tre fasce di percorrenza ed i relativi importi, ritenendo congrua la relativa spesa. Inoltre, sebbene ha regolamentato il rimborso nella misura del 50% nel caso di trasporto contemporaneo di un numero massimo di due pazienti, successivamente, in merito, con nota prot. n. 48003/2017 la Direzione Amministrativa ha comunicato di ritenere opportuno rinviare l'esecuzione delle modifiche apportate al regolamento medesimo (D.D.G. n.592/2017), ad una successiva comunicazione, contenente disposizioni operative, a tutt'oggi non pervenuta;

1. Vista la nota regionale, prot. n. A00/151/9853 DEL 13.10.2016 che precisa quanto segue: "i

rimborsi per i percorsi inferiori ai 2 km. Non possono che essere necessariamente correlati alla distanza percorsa, che intercorre tra residenza e/o domicilio dell'assistito e quella del Centro di Dialisi (pubblico o privato accreditato/ovvero autorizzato), senza alcuna limitazione”;

- Viste che nel mese di Gennaio 2025 sono state ammesse dal **Distretto Socio Sanitario n. 2 - Massafra n. 37** richieste di rimborso spese viaggio da parte di pazienti e/o dei delegati, e riscontrata l'istruttoria per il rimborso delle spese sostenute per i viaggi effettuati dai cittadini affetti da uremia cronica, mediante autovetture ad uso privato/di proprietà/ambulanze, residenti nel Distretto Socio-Sanitario n. 2, istanza corredata dalla prescritta attestazione sanitaria relativa alla necessità dell'uso di mezzi diversi, e di quanto richiesto dalla D.D.G. n. 592/2017, che qui si intende integralmente richiamata, nonché della relativa delega al pagamento;

- Visto l'elenco predisposto da questo Distretto Socio Sanitario, nel quale sono riportati i dati contabili riassuntivi dei nefropatici che, nel mese di Gennaio 2025, si sono sottoposti a trattamenti di emodialisi presso Strutture sanitarie pubbliche e convenzionate, nonché a trattamento domiciliare residenti nei comuni di appartenenza a questo Distretto socio sanitario, che hanno fatto richiesta di rimborso;

- Verificata e condivisa la regolarità amministrativa e contabile della documentazione agli atti del Distretto Socio Sanitario n. 2:

Atteso che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.lgs n.33/2013 e s.m.i. in materia di trasparenza dell'attività amministrativa;

- contiene dati e riferimenti che così formulati, come disposto non possono determinare censure per violazione delle norme sulla privacy, di cui al D.lgs. 196/03 ed al Regolamento UE n. 679/2016;

Rilevato che la spesa complessiva è pari a **€ 16.152,58 (Sedecimilacentocinquanta/58)**  
**Gennaio 2025**

## **DETERMINA**

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

– di prendere atto della documentazione, già agli atti d'ufficio, relativa alle spese di trasporto sostenute dagli assistiti o dai loro diretti delegati alla riscossione ai sensi della Legge Regionale e s.m.i. e del regolamento di attuazione, adottato dall'Asl di Taranto con Deliberazione del Direttore Generale n. 1248/2016 e s.m.i:

– di registrare la spesa pari ad **€ 16.152,58 (Sedecimilacentocinquanta/58)** al conto di contabilità generale numero **706.13000060** denominato **“Rimborso spese viaggio assistiti nefropatici”**, esercizio finanziario 2025 **cod. autorizzazione: UASA0201/2025/1/0;**

– di procedere alla liquidazione e al pagamento di detta spesa a favore degli assistiti o loro diretti delegati alla riscossione (mese di Gennaio 2025), come specificato dal ruolo giustificativo, che per motivi di privacy (D.Lgs. 196/03 e s.m.i.) sarà inoltrato, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della Determinazione Dirigenziale all'albo on line, in busta chiusa e in originale esclusivamente all'Area Gestione Risorse Economico Finanziarie e per e-mail al seguente indirizzo: [agref\\_assistiti@asl.taranto.it](mailto:agref_assistiti@asl.taranto.it) ,

- che il rimborso della spesa al paziente in trattamento dialitico è escluso dal campo di

applicazione della disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136:

- di precisare che le liquidazioni dei rimborsi di che trattasi, non costituiscono acquiescenza in ordine ad eventuali recuperi da effettuarsi a seguito di successive verifiche;
- di fare riserva dell'adozione di ogni ulteriore necessario provvedimento.

I soggetti di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa e dei regolamenti aziendali e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.

I medesimi soggetti attestano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale e indipendente delle funzioni attribuite, in relazione al procedimento indicato in oggetto ai sensi della normativa nazionale, del codice di comportamento aziendale e del PIAO vigenti.

*Il numero di registro e la data del presente provvedimento, nonché i soggetti firmatari sono indicati nel frontespizio che, pertanto, deve essere stampato o registrato in uno con questo documento.*